

Sentenza n. 2349/2018 pubbl. il 28/02/2018

RG n. 39526/2016

Repert. n. 1622/2018 del 01/03/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Bruni ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **39526/2016** promossa da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a in presso lo studio dell'avv. COLOMBO CARLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,

ATTORE

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato/a in VIA SOLARI, 43 20144 MILANO presso lo studio dell'avv. CAPORALE ARMANDO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti,

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni il 28.02.2018 come da fogli depositati telematicamente che qui si intendono richiamate.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A norma dell'art.16 bis, comma 9 octies del D.L.18 ottobre 2012 n.179, convertito, con modificazioni, dalla L.17 dicembre 2012 n.221(comma aggiunto dall'art.19, comma 1, lett.a), n.2 ter), D.L.27 giugno 2015 n.83, convertito, con modificazioni, dalla L.6 agosto 2015 n.132) la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica.

- a) Con ricorso per ingiunzione del 30.1.2015 l'avvocato [REDACTED], convenuto opposto ha chiesto che nei confronti dell'opponente fosse emesso decreto ingiuntivo per € 7.942,28 e accessori a titolo di compensi professionali per l'assistenza prestata nel procedimento R.G. [REDACTED] avanti il TAR della Lombardia -Milano in sostituzione del precedente legale che aveva introdotto il giudizio, a seguito di incarico ricevuto nel luglio 2012 ;
- b) la notifica del ricorso si perfezionava per il ricevente in data 20 maggio 2016 (doc.1);
- c) contro il decreto RG-.12156/16 emesso dal Tribunale di Milano il 20.04.2016 il [REDACTED] [REDACTED] si è opposto con atto di citazione (notificato il 29.06.2016), confermando fra l'altro di aver conferito l'incarico ma di avere convenuto un compenso di € 1300,00 per tutto il giudizio e chiedendo il rigetto delle domande avversarie;
- e) il convenuto opposto si è costituito in giudizio rilevando in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'opposizione essendo stata iscritta a ruolo il 5 luglio 2016 e pertanto tardivamente in quanto l'opponente avrebbe dovuto presentare un ricorso ex a. 702 bis cpc, come prescritto dall'art. 14 decreto legislativo 150/2011 e conseguentemente iscriverlo a ruolo entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 20 maggio 2016;
- f) non solo, evidenziava che la forma della citazione in luogo del ricorso avrebbe potuto comunque validamente essere ritenuta ex art.156 cpc qualora l'iscrizione a ruolo fosse avvenuta nel termine decadenziale previsto ex lege ;
- g) formulata la proposta ex art.185 bis dallo scrivente Giudice nominato in sostituzione del Dott. De Giovanni con provvedimento della presidente Dott.ssa Margherita Monte il 27.01.2017 concessi i termini ex art.183 VI comma cpc, ritenuta la causa matura per la decisione veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione al 28.02.2017.



Risoluzione di una questione preliminare : l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione

Va osservato che in seguito alla introduzione dell'art.14 comma 1) del DL 150/2011 il giudizio ex art.645 cpc di opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi giudiziali deve seguire il procedimento di cui all'art.702 *bis* cpc e ss.

Nel caso che ci occupa il [REDACTED] ha opposto il decreto ingiuntivo con atto di citazione in opposizione ex art.645 cpc anziché ex art.702 cpc e ss con notifica dello stesso atto via PEC in data 29 giugno 2016 e successiva iscrizione a ruolo in data 5 luglio 2016, oltre i 40 giorni previsti per l'opposizione del decreto essendo stato notificato in data 20 maggio 2016, con la conseguente inammissibilità dell'opposizione.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22447 del 4.11.2016, si e' pronunciata, sulla *vexata quaestio* di come deve essere proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi di avvocati: essa dev'essere esperita con ricorso e, comunque, se anche introdotta con citazione, l'atto deve essere depositato entro 40 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, a pena di inammissibilita'.
Va precisato che l'art.14 L.150/2011 recita che sono decisi con il giudizio sommario di cognizione sia i procedimenti per il pagamento degli onorari già regolati ex art.28 L.794/42 (liquidazione dei compensi maturati nei procedimenti giudiziari civili) sia i giudizi di opposizione ex art.645 cpc contro il decreto ingiuntivo relativo al pagamento degli onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali. Il caso de quo tratta di materia giudiziale, seppure amministrativa, non emergendo alcuna precisazione o limitazione per "materia" dal dettato normativo.

Conseguentemente il giudizio di opposizione deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza ex art.91 cpc e vengono liquidate ex DM.55/14 ai valori minimi dello scaglione di riferimento in considerazione del valore della controversia e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

A) DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione ;



Sentenza n. 2349/2018 pubbl. il 28/02/2018

RG n. 39526/2016

Repert. n. 1622/2018 del 01/03/2018

B) CONFERMA il D.I. 12156/2016 del Tribunale di Milano depositato il 20.04.2016 già
dichiarato esecutivo;

C) CONDANNA altresì [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] le
spese di lite, che si liquidano in € 2.738,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a.
e 15,00 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed
allegazione al verbale.

Milano, 28 febbraio 2018

Il Giudice
dott. Marina Bruni

